

Il consulente tecnico di parte e la sua attività

di Gaetano Zecchinelli *

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 201. Il Consulente Tecnico di Parte

(*omissis*) Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del Giudice, può partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del Giudice, per chiarire e svolgere, con autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Il Consulente Tecnico di Parte rappresenta la parte stessa nel limitato ambito delle indagini tecniche e pertanto riveste il ruolo di ausiliario della parte.

Il compito del Consulente è:

- redigere una relazione tecnica per la fase istruttoria da allegare al fascicolo di parte;
- presenziare alle indagini eseguite in contraddittorio con il CTU; partecipare alle udienze allorché vi interviene il CTU; presentare osservazioni e istanze per iscritto nel processo verbale delle operazioni peritali;
- produrre note critiche alla prima relazione di consulenza tecnica (ex art. 195 Codice di Procedura Civile) nel termine disposto dal Giudice.

Il Consulente Tecnico di Parte, quindi, è il professionista in grado motivare tecnicamente le richieste della parte presumibilmente con maggiore competenza tecnica della parte stessa e del suo difensore.

La funzione primaria del CTP, è quella di verificare e controllare l'operato del consulente del Giudice, esponendo le ragioni tecniche della parte assistita in relazione agli obiettivi e alle finalità della consulenza tecnica d'ufficio.

Il Consulente Tecnico di Parte non presta giuramento e non è soggetto alle norme relative all'astensione e alla riconsulenza.

Al fine del contraddittorio tecnico, il CTU deve consentire la partecipazione attiva dei Consulenti delle Parti, informarli di ogni iniziativa attinente le indagini, consegnare loro una copia dei documenti acquisiti durante le indagini affinché possano eseguire i medesimi accertamenti.

C
O
N
D
O
M
I
N
O

QUANDO E COME VIENE NOMINATO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 201. II Consulente Tecnico di Parte

Il Giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente (art. 191 Codice di procedura Civile), assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (articoli 91, 145, 146 Disposizioni per l'Attuazione del Codice di procedura Civile)

Art. 87. Assistenza degli avvocati e del Consulente Tecnico

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice (art. 201)

Disposizioni per L'attuazione Del Codice Di Procedura Civile

Art. 91. Comunicazioni a Consulenti di parte

Nella dichiarazione di cui all'art. 201, comma 1 del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 191 e 201 del Codice di Procedura Civile.

L'art. 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del consulente tecnico d'ufficio, il Magistrato assegna un termine entro cui la parte deve nominare il suo consulente tecnico di parte. Qualora il Giudice non abbia indicato alcun termini, si ritiene che le parti potranno individuare i propri consulenti tecnici fino a quando il CTU non abbia dato inizio alle operazioni peritali.

La scelta di ricorrere all'ausilio del consulente di parte è demandata alla discrezione della parte, che può comunque presenziare alle operazioni peritali per mezzo del solo difensore, nonché esprimere direttamente ogni opportuna valutazione sull'indagine svolta dal CTU, qualora ne abbia le competenze tecniche.

Nella prassi il CTP viene nominato qualora le parti necessitino di competenze tecniche di cui non dispongono a supporto delle proprie pretese. La sua nomina è subordinata a quella del CTU.

A differenza del CTU, il CTP non deve essere iscritto all'Albo del Tribunale, pertanto non è soggetto a particolari limitazioni se non all'obbligo di iscrizione all'Albo professionale. Resta inteso che se verrà nominato un CTP anche iscritto all'Albo del Tribunale il vantaggio per il cliente sarà quello di avere un

C

O

n

d

O

m

i

n

i

O

consulente di parte che si muoverà nella complessa procedura di un giudizio con maggior efficacia.

IL VALORE DELLA CONSULENZA TECNICA DI PARTE

La relazione di parte rappresenta un atto difensivo privo di "autonomo valore probatorio": di conseguenza il Giudice di merito non è obbligato ad analizzarne o a confutarne i contenuti, qualora i suoi convincimenti siano contrari ad essa e conformi al parere del proprio Consulente (Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 29 gennaio 2010, n. 263)

Uguale valenza hanno le dichiarazioni rese dal consulente della parte: sono prive di valore confessorio non essendo vincolanti per la parte rappresentata (Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 15 dicembre 2003 n. 19189)

Il Giudice, nonostante possa recepire le conclusioni del proprio consulente e ignorare i risultati della consulenza di parte, è tenuto a prenderle in considerazione qualora le stesse siano fondate.

Le stesse considerazioni meritano le perizie giurate, depositate da una parte che non hanno valenza probatoria ma solo indiziaria il cui apprezzamento è demandato alle valutazioni discrezionali del Giudice.

Se i fatti indicati dal Consulente sono confermati dal medesimo in qualità di testimone, possono acquisire valenza probatoria ed in tal caso il Giudice dovrà prenderli in considerazione nelle proprie valutazioni (Cassazione 19 maggio 1997, n. 1997)

NATURA DEL RAPPORTO CON LA PARTE E IL SUO COMPENSO

Tra il consulente e il cliente intercorre un rapporto di prestazione d'opera intellettuale.

Il consulente è l'ausiliario della parte, per cui le valutazioni di tale rapporto non possono influenzare l'esito della controversia.

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 Codice Civile), le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato; il compenso gli è dovuto anche in caso di esito negativo della controversia.

LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Lo specialista-consulente di parte contribuisce, in sinergia con l'Avvocato, ciascuno limitatamente alle proprie competenze e ruolo, alla definizione della linea difensiva del proprio assistito.

Le argomentazioni tecnico-scientifiche e giuridiche adottate, infatti, sostengono la posizione processuale della parte.

* Ingegnere, consulente ANACI Roma